

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S. MODUGNO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODUGNO CALCIO A CINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 22.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Modugno Calcio a 5 di Modugno (Bari). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’A.S. CITTA’ DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL 13.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.S. Città di Latina di Latina. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

## ORDINANZA ISTRUTTORIA

- 3. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007)

La C.G.F. ritenute la necessità dispone un supplemento istruttorio volto ad ottenere dall'arbitro una integrazione di referto in merito alla possibilità che al momento del suo ingresso sul campo di giuoco ore 09:10 o in un momento successivo e fino alle ore 10:45, esistessero le condizioni idonee alla tracciatura del campo. L'arbitro preciserà, inoltre, se nel medesimo arco temporale fosse presente l'addetto alla tracciatura. Fissa per l'espletamento dell'incombente istruttorio le ore 14:00 del giorno 12.11.2007 e rinvia la trattazione all'udienza del 14.11.2007 ore 16:00.

### 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Massera Prof. Alberto, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007)

La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società A.S.D. Città di Montesilvano C5 di Montesilvano (Pescara) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.2007 INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007)

La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELL'A.S. BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA F.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale Presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 109 del 17.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie Calcio a 5 di Bisceglie (Bari) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Cirillo Dr. Paolo, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**7. RICORSO DELL’A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Ariete Calcio di Viallanova di Ceppagatti (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL’A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**9. RICORSO DELL’A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESE DEL 14.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. U.D.V. Argentanese di Fagnano Castello (Cosenza), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Arena Carlamaria a 4 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 7 Novembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete